



Sent. n. 306/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Massimo Balestieri	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di conto iscritti ai nn. 79858, 79863, 79864, 79865, 79866, 79867 nel registro di segreteria resi dall'agente della riscossione del Comune di Aprilia, A.Ser. s.r.l. ora in amministrazione straordinaria in persona del Commissario straordinario p.t., per le annualità dal 1999 al 2004;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 23 gennaio 2024, il relatore, cons. Giovanni Guida e il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Emanuela Rotolo, non essendo comparso nessuno né per l'agente contabile né per l'amministrazione comunale.

Premesso in fatto

1. Con relazioni dal n. 16 alla n. 21 del 2023, il magistrato relatore ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza dei conti giudiziali nn. 48920, 48921, 48922, 48923, 48924, 48925, resi dal concessionario A.Ser. s.r.l. per l'attività di riscossione svolta in favore del Comune di Aprilia per le annualità dal 1999 al 2004, in forza della convenzione sottoscritta in data 6 agosto 1999, per la gestione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali locali per una durata di venti anni e per un compenso (aggio) pari al 30% delle somme complessivamente riscosse.

2. L'iter di resa ed esame dei conto in esame prende le mosse dalla richiesta del magistrato istruttore di questa Sezione, in data 18 settembre 2008, di deposito al Comune di Aprilia. In data 10 novembre 2011, a seguito di mancata presentazione dei conti in esame, il magistrato istruttore richiedeva la fissazione di udienza al Presidente di questa Sezione, contestualmente alla promozione dell'istanza di resa del conto da parte della competente Procura Regionale, nei confronti dell'agente contabile A.Ser s.r.l. A seguito della conseguente udienza è stata adottata da questa Sezione la sentenza ordinanza n. 669/2012, con cui,

a fronte dell'accertamento che il predetto Ente non aveva depositato le contabilità richieste dell'agente contabile della riscossione, A.Ser s.r.l., in ordine agli esercizi finanziari 1999 - 2004, ne ha ordinato il deposito all'amministrazione comunale, disponendo altresì, in caso di protrarsi dell'inerzia del comune, la nomina di un commissario *ad acta*.

La complessa attività istruttoria svolta da quest'ultimo si è conclusa con il deposito della documentazione raccolta e dell'analisi svolta presso la Procura Regionale della Corte dei conti per il Lazio con nota del 29 gennaio 2018, successivamente inoltrata a questa Sezione in data 6 febbraio 2018.

2.1. Questa Sezione, con sentenza-ordinanza n. 82/2019, riconosceva la natura di conto giudiziale alla documentazione trasmessa; pertanto, dichiarava acquisito il conto giudiziale dell'agente contabile A.Ser. s.r.l., relativo agli esercizi finanziari 1999-2000-2001-2002-2003-2004 e ne disponeva l'esame da parte del magistrato istruttore.

L'approfondimento istruttorio da quest'ultimo svolto ha confermato le risultanze cui era pervenuto il commissario *ad acta*, in ordine alla non idoneità - per forma e contenuto - dei conti in esame, non

parificati e caratterizzati da una serie di inadempienze formali e sostanziali, a rappresentare i risultati della gestione contabile. Conseguentemente il magistrato relatore ha richiesto che venga accertata l'irregolarità della gestioni contabili in esame, con condanna dell'agente al pagamento:

- per l'anno 1999, del debito residuo determinato in euro 13.866,82;
- per l'anno 2000, del debito residuo determinato in euro 1.232.713,57;
- per l'anno 2001, a fronte di un'attività di riscossione per complessivi euro 12.633.777,18 e di un asserito riversamento per euro 9.850.332,16 superiore alla quota al netto dell'aggio da riconoscere pari ad euro 8.843.644,03, considerato che della documentazione prodotta non è in alcun modo verificabile se A.Ser. s.r.l. abbia versato detto importo in Tesoreria comunale o se, viceversa, abbia indebitamente trattenuto detta somma, si rimette al collegio la quantificazione del debito residuo gravante sull'agente contabile;
- per l'anno 2002, del debito residuo determinato in euro 1.845.320,87;
- per l'anno 2003, del debito residuo determinato

in euro 706.398,84;

- per l'anno 2004, del debito residuo determinato in euro 1.039.451,78.

3. Giova preliminarmente ricordare che la trattazione del presente giudizio è iniziata all'udienza del 4 luglio 2023 ed è stata rinviata, anche su richiesta del P.M., con ordinanza a verbale, all'odierna udienza, al fine di assicurare un pieno contraddittorio, non essendovi in atti prova della notifica al contabile da parte del Comune di Aprilia della relazione del magistrato istruttore relativamente ai giudizi di conto indicati in epigrafe.

3.1. All'udienza del 23 gennaio 2024, il P.M. ha concluso oralmente aderendo alle conclusioni formalizzate nella relazione, mentre l'agente contabile non si è costituito. Non è comparso nessun rappresentante dell'amministrazione comunale. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

Considerato in diritto

1. Con le relazioni sopra indicate il magistrato relatore ha richiesto l'iscrizione a ruolo di udienza dei conti giudiziali relativi alla gestione operata dal concessionario A.Ser. s.r.l. per

l'attività di riscossione svolta in favore del comune di Aprilia per le annualità dal 1999 al 2004.

2. Deve preliminarmente procedersi alla riunione dei giudizi in esame ai sensi dell'art. 84 c.g.c., attesa l'identità di oggetto e di tipologia di gestione contabile, operata dal medesimo agente contabile A.Ser. s.r.l., dei conti giudiziali posti a base degli stessi.

2.1. Sempre in via preliminare, deve dichiararsi - ai sensi degli artt. 148, comma 1, e 93 c.g.c. - la contumacia del predetto agente contabile, in quanto non costituitosi, benché ritualmente citato a seguito degli ulteriori incombeni disposti nella precedente udienza del 4 luglio 2023.

3. Nel merito ritiene il Collegio di dover, in primo luogo, dichiarare l'irregolarità dei conti in esame per le gravi omissioni compilatorie che li contraddistinguono e che sono specificamente evidenziate nelle relazioni del magistrati istruttore, alle quali si rinvia, ritenendosi pienamente condivisibili le osservazioni al riguardo formulate da quest'ultimo. Il Collegio ritiene, altresì, di dover pronunciare la condanna dell'agente contabile alla restituzione della somma di euro 4.837.751,87, con rivalutazione alla data in

cui avrebbe dovuto essere, per ciascuna annualità, effettuato il riversamento delle somme riscosse, oltre agli interessi fino alla data del soddisfo.

3.1. Il predetto importo deriva dalla sommatoria dei mancati riversamenti, per le annualità considerate, delle somme riscosse da parte dell'agente contabile, come risultano dalla ricostruzione, che trova pieno supporto nell'ampio compendio documentale (cfr. nota del 29/01/2018 della Prefettura di Roma-UTG e documentazione ivi richiamata ed, in particolare, il provvedimento di mancata parifica n. 48 del 18 gennaio 2018) effettuata nelle relazioni di irregolarità in esame e che evidenzia i seguenti valori per ciascuna annualità:

Anno	Debito da riversare
1999	13.866,82
2000	1.232.713,57
2001	0
2002	1.845.320,87
2003	706.398,84
2004	1.039.451,78
Totale	4.837.751,87

3.2. Nel caso in esame, invero, non possono che trovare applicazione i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (*ex multis* cfr. da

ultimo Sez. Ap. Sicilia n. 41/2023) relativi ai presupposti e natura della responsabilità contabile in senso stretto, ovvero che *"per la responsabilità dell'agente contabile, accertato l'ammancio di cassa, spetta all'agente stesso provare la sua estraneità alla produzione del danno e, in assenza di questa, grava sullo stesso l'obbligo di restituzione della somma mancante"*. Il complesso iter, compendiato nelle relazioni introduttive del presente giudizio, che ha portato al deposito dei conti in esame, nonché gli approfondimenti istruttori svolti dal commissario *ad acta* e dall'amministrazione comunale in sede di parificazione degli stessi, dimostrano la sussistenza del predetto ammanco; in assenza di controdeduzioni e di idonea documentazione giustificativa presentata dall'agente contabile, per quanto riguarda, in particolare, l'esercizio 2001, non risulta valorizzabile in questa sede l'apparente maggior riversamento pari ad euro 1.000.688,13, in quanto lo stesso non trova alcun riscontro nella documentazione inerente i correlati versamenti in tesoreria in atti. Come anche di recente ribadito, infatti, nel caso in cui l'agente contabile non prenda posizione sui fatti posti a fondamento della domanda a suo carico, *«questo implica, giusto il*

principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. qui da intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 7 comma 2 c.g.c., in quanto espressione di principio generale, che i fatti per cui è giudizio sono da considerarsi pacifici» (Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 64/2020).

4. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- dichiara la riunione dei giudizi in esame;
- dichiara la contumacia dell'agente contabile A.Ser s.r.l. in amministrazione straordinaria;
- dichiara l'irregolarità dei conti giudiziali indicati in epigrafe;
- condanna l'agente contabile A.Ser. s.r.l. in amministrazione straordinaria, in favore del Comune di Aprilia della somma di euro 4.837.751,87 (quattromilionitotocentotrentasettesettecentocinquantuno/87, con rivalutazione alla data in cui avrebbe dovuto essere, per ciascuna annualità, effettuato il riversamento delle somme riscosse, oltre agli interessi fino alla data del soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da nota segretariale in calce.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2024.

Il Magistrato estensore	Il Presidente
Giovanni Guida	Antonio Ciaramella
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2024

Il Dirigente
Luciana Troccoli
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 240,00 (duecentoquaranta/00).

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
F. to digitalmente